



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

**CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI**

41° EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022

I CENTRI DI COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANA

PAOLO CARRETTA

SESSIONE

**BS3 - LA POLIZIA LOCALE E LE INDAGINI INTERNAZIONALI – prima
parte**

16/09/2022 – 9.00 - 13-00

I Centri di Cooperazione di Polizia e Dogana

validi strumenti di collaborazione transfrontaliera - Gli accertamenti informali e le altre risorse nel Web.
(Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana - Riccione, 15 -16- 17 settembre 2022.)

Relatore

Paolo Carretta*

Istituzione dei CCPD

I due Centri di Cooperazione di Polizia e Dogana operanti in Italia non sono esattamente simmetrici. Questo principalmente per il fatto di avere, come controparti, Stati dalle caratteristiche diverse, la *Confederazione Elvetica* non è parte della Ue, mentre lo è la *Repubblica Francese*, che è, per conseguenza, pienamente integrata nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia comune¹ le cui regole si applicano invece con gradualità alla Svizzera, così, le due strutture, differiscono anche per le basi legali che ne influenzano le operatività.

Il CCPD di Chiasso (Ginevra-Cointrin) è stato istituito e opera sulla base dell'Accordo (*acquis*) tra la *Confederazione Svizzera* e la *Repubblica Italiana* relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (2002)². Il CCPD è composto da funzionari delle due parti ed è a disposizione delle autorità

¹ **Il Trattato di Maastricht** o *Trattato sull'Unione europea* (TUE) è uno dei trattati dell'Ue (1992), che prevedeva tre pilastri: il primo, *socioeconomico*; il secondo, *difesa e politica estera*; il terzo, *affari interni e giustizia*; con gli ultimi due caratterizzati dall'approccio intergovernativo. Col **Trattato di Lisbona** (2009) il principio dei tre pilastri è stato sostituito da una ripartizione di competenze fra Unione e stati membri. Tale è da considerare necessaria premessa dei CCPD.

La debolezza del terzo pilastro risiedeva nel metodo legislativo adottato, quello intergovernativo; gli atti tipici non riverberavano efficacia diretta, ma operavano a seguito di convenzioni tra Stati contraenti, ovvero, uno strumento del diritto internazionale, che rendeva necessaria, per la loro attuazione, strumenti nel diritto interno, solo in seguito venendo previsto lo strumento dell'*accordo quadro*, poi sostituito dalla *decisione quadro*. In conseguenza del **Consiglio Europeo di Tampere** (1999), per la creazione di uno spazio di giustizia europeo, gli atti legislativi sono mutati, utilizzando le accennate *decisioni quadro*, allo scopo di meglio affrontare, in particolare, la sfida del terrorismo, oltre che le frodi al bilancio Ue; tale sistema ha prodotto le *decisioni quadro* sul mandato di arresto europeo e sulla creazione di *Eurojust* (2002). La precedente approvazione (2000) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Ue e lo sviluppo di un sistema penale distinto, di cui alla Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU), che fa riferimento alla giurisdizione della Corte di Strasburgo, hanno delineato lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia comune. In ogni caso, né il **Trattato di Maastricht** (1992), né quello di **Amsterdam** (1997) col protocollo allegato, relativo alla *Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen* (che regola l'apertura delle frontiere tra i paesi firmatari, dal 1999 risultando integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell'Ue), e neppure quello di **Nizza** (2000), concedono alla Ue diretti poteri in ambito penale, restando necessari atti di recepimento di diritto interno (il primo pilastro prevedeva invece, ad inizio, *Regolamenti*, con efficacia diretta, *Direttive*, in genere vincolanti e da recepire, *Raccomandazioni* e *Pareri*. In caso di non adeguamento del diritto interno, da parte dei membri, venendo previste azioni legali della *Commissione Europea* davanti alla *Corte di Giustizia*).

² **Base giuridica:** Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (Protocollo del 11/03/1961); Convenzione di applicazione dell'*Accordo di Schengen* (CAS - 19/06/1990); Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare 10/09/1998; Protocollo relativo all'istituzione di CCPD (17/09/2002); Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il *Consiglio federale svizzero* e il *Governo della Repubblica Italiana* (14/10/2013); Accordo relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella *Stazione ferroviaria di Chiasso* ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta *Lugano-Como* (24/11/2015). Opera sostanzialmente nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (*Italia e Svizzera*) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'*Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale* e nell'*Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare*.

Storia: La *Confederazione* e l'*Italia* avevano valutato (1996) le possibilità di una maggiore cooperazione transfrontaliera, anche in relazione alla non adesione della *Svizzera* all'area *Schengen*, con ricadute in termini di collaborazione di polizia e di riammissione. Nell'aprile 1998 la *Svizzera* aveva accolto la richiesta italiana di assistenza giudiziaria che premeva particolarmente al nostro Paese, mentre l'attenzione e l'interesse della controparte andava in particolare alla riammissione, fatto che creava problemi, perchè Confederazione restava fuori da *Schengen*. In ogni caso l'accordo concluso a *Roma* prevedeva tre ambiti: cooperazione in materia di polizia, riammissione e assistenza giudiziaria. Solo nel 2002, a *Chiasso*, è stato infine sottoscritto il Protocollo tra la *Confederazione Elvetica* e la *Repubblica Italiana* relativo all'istituzione di **CCPD** (*Accordi complementari*), da parte dei capi delle Polizie dei due stati, mentre nel 2008 il **CCPD di**

competenti³. L'ultima edizione dell'Accordo bilaterale (di Roma, del 14/10/2013,) prevede misure per la lotta comune alla criminalità transfrontaliera, facilita lo scambio di informazioni tra le autorità dei due stati, il coordinamento di misure congiunte⁴ e l'operatività di unità di intervento, consentendo, a queste ultime, di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente. In virtù dell'ultimo Accordo (in vigore dal 01.11.2016) Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità (non è un automatismo, come con la Francia) di formare pattuglie miste e di attuare servizi di scorta oltre frontiera. Le norme sulle osservazioni e gli inseguimenti transfrontalieri sono attualmente più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'*acquis*⁵ di Schengen⁶.

Chiasso ha superato l'ispezione della *Commissione Schengen*, finalmente potendo operare, autorizzando e coordinando le operazioni transfrontaliere secondo le previsioni degli **Accordi di Schengen**: osservazioni, inseguimenti e consegne controllate, con ciò progredendo nell'attuazione degli accordi.

³ **I Servizi svizzeri** (non dotati di personalità giuridica) di Ginevra e Chiasso, prevedono la partecipazione di personale distaccato da autorità federali e cantonali: l'*Ufficio federale di polizia* (fedpol); la *Segreteria di Stato della migrazione*, l'*Amministrazione federale delle dogane*, rappresentata dal *Corpo delle guardie di confine* (Cgcf); le *polizie cantonali* (**Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale – CCPD - di Ginevra e Chiasso Approvato dall'assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia – CDDGP - il 14/11/2013. Approvato dal Consiglio federale il 2/04/2014**)

⁴ **Compiti**: il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale, il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti, la riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare; **compiti accessori**: l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, per catastrofi e sinistri gravi.

⁵ **Acquis** (o Accordo) **Ue** viene inteso l'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici condivisi dagli stati membri, che devono essere accettati senza riserve dai paesi che vogliono farne parte.

⁶ **L'Area Schengen**, che prevede una cooperazione rafforzata di polizia, concerne quasi tutti gli Stati membri dell'Ue, oltre a *Islanda e Norvegia*, che non ne fanno parte. Per la *Confederazione Elvetica* è prevista una gradualità, sulla base di un accordo bilaterale con l'Ue (2004). La **Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen** del 14/06/1985 tra i governi degli stati dell'Ue prevede ... omissis ... **cooperazione tra forze di polizia**:

Articolo 39

1. Le Parti contraenti si impegnano a far sì che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, sempreché la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l'applicazione di misure coercitive da parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti.

2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte contraente richiesta.

3. La domanda di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna Parte contraente, dalla cooperazione internazionale fra polizie. Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente. In questi casi, l'autorità di polizia richiedente avverte al più presto della sua domanda diretta l'organo centrale incaricato, nella Parte contraente richiesta della cooperazione internazionale fra polizie.

4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.

5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali più completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.

Articolo 40

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nell'ambito di indagine giudiziaria tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un'altra Parte contraente se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione trans frontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni. A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente nel cui territorio viene effettuata. La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuna delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.

-
2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preventiva dell'altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia commesso reati elencati nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:
 - a. Durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato all'autorità della Parte contraente di cui al paragrafo 5 nel territorio della quale l'osservazione continua;
 - b. Sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva. L'osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui alla lettera a. ovvero della richiesta di cui alla lettera b. oppure se non è stata ottenuta l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.
 3. L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:
 - a. Gli agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.
 - b. Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione gli agenti saranno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata.
 - c. Gli agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
 - d. Durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.
 - e. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.
 - f. Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare né arrestare la persona che ne è oggetto.
 - g. Ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte contraente nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione.
 - h. Se le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, nonché alle procedure giudiziarie... *omissis* ...
 6. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del presente articolo e adottare disposizioni supplementari in esecuzione dell'articolo stesso.
 7. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei reati seguenti: assassinio, omicidio, stupro, incendio doloso, moneta falsa, furto e ricettazione aggravati, estorsione, sequestro di persona e presa in ostaggio, tratta di persone, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi, distruzione mediante esplosivi, trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 41

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un'altra Parte contraente quando le autorità competenti dell'altra Parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti all'articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà sia evasa. Al più tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa non appena la Parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto. L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita con la dichiarazione di cui al par. 9:
 - a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona.
 - b. Se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel cui territorio avviene l'inseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.
3. L'inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9:
 - a. in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;
 - b. senza limiti di spazio o di tempo.
4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti determinano i reati di cui al paragrafo 1 in base ad uno dei modi seguenti:
 - a. I seguenti reati: assassinio, omicidio, stupro, incendio doloso, moneta falsa, furto e ricettazione aggravati, estorsione, sequestro di persona e presa in ostaggio, tratta di persone, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

Il CCPD di Ventimiglia - Modane è stato istituito, nel giugno 2002, sulla base della ratifica dell'*Accordo bilaterale di Chambéry*, siglato nel 1997 da *Italia e Francia*, che prevede ⁷, sulla linea di

infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi, distruzione mediante esplosivi, trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.

5. I reati che possono dar luogo ad estradizione. L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:

a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

b. L'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.

c. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

d. Gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono - essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

e. Gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza: il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.

f. Al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2, lettera b, potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati.

g. Dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 gli agenti impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione a richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita.

h. Le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnati nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte contraente nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento, il loro apporto all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie

6. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2 sia stata arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale. Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione ... omissis ...

9. All'atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera comune. Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purchè quest'ultima non restringa la portata della precedente. Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi applicabili da una parte e dell'altra delle frontiere interne.

10. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del paragrafo 1 e adottare disposizioni supplementari in esecuzione del presente articolo ... omissis ...

⁷ **Lo scambio di informazioni viene previsto**, in particolare, per quanto concerne accertamenti sull'identità e sulla situazione amministrativa delle persone, sull'autenticità dei loro documenti di identità e di viaggio, informazioni relative al traffico illecito di sostanze stupefacenti, a persone implicate in fatti di terrorismo, identificazioni di proprietari, conducenti e passeggeri di veicoli, nonché dei veicoli e dei documenti che ne attestano la proprietà, ricerche di domicilio e residenza, oltre che accertamenti sulle situazioni di merci sottoposte a restrizioni di circolazione. **Il CCPD svolge inoltre attività relativa al compimento degli atti preliminari e alla consegna delle persone irregolari, attraverso l'apposito istituto della riammissione**, che consente di ricondurre, nel territorio dell'altro Paese, persone rintracciate, sul proprio territorio, in posizione irregolare di cui si possa provare, attraverso elementi oggettivi, la provenienza dall'altro Stato. Tale attività viene svolta sulla base dell'*Accordo di Chambéry*. Assiste il personale impegnato nelle operazioni di osservazione e di inseguimento oltre frontiera (operazioni previste e disciplinate dagli artt. 40 e 41 della Convenzione di applicazione dell'*Accordo di Schengen*). Coordinamento delle misure congiunte di sorveglianza nelle rispettive zone di frontiera come concordato nella Dichiarazione congiunta del *Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana* e del *Ministro dell'Interno della Repubblica Francese*, firmata ad Imperia (2002), al fine di rafforzare la cooperazione in materia di lotta all'immigrazione clandestina; misure congiunte sono state intraprese a tale riguardo (dal 2003), come i servizi automatizzati di pattugliamento misto, in ambito stradale e autostradale, con agenti italiani e francesi armati, operanti

confine, l'istituzione di due *Centri di Cooperazione di Polizia e di Dogana (CCPD)*, uno a **Ventimiglia** in territorio italiano, l'altro a **Modane** in territorio francese. Il Centro comprende la **Sala operativa comune** con operatori bilingue (francese – italiano), che evade le richieste ⁸ in tempo reale, anche per la presenza delle FFPP e doganali di entrambi gli stati ⁹ e che può ritenersi fondamentale, anche perché, l'attuale situazione della collaborazione di polizia, in ambito Ue, applicabile alle controparti, è uscita notevolmente semplificata dal *Trattato di Lisbona* (TFUE)¹⁰. Il CCPD svolge le seguenti attività: scambio di informazioni ¹¹ in particolare per quanto concerne accertamenti sull'identità e

nella fascia confinaria fino ad una profondità di 30 Km. Tali servizi sono espletati alternativamente, in territorio italiano, con autovetture del Settore di *Polizia di Frontiera* di **Ventimiglia**, ed in territorio francese a bordo di autovetture della *Polizia di Frontiera* di **Mentone**; analoghi servizi vengono svolti, in ambito ferroviario, fra le stazioni di **Mentone** e **Ventimiglia**. (sito Mininterno).

⁸ **Il CCPD ha competenza nazionale** quanto allo scambio di informazioni di rilievo giudiziario e amministrativo in materia di ordine pubblico e sicurezza civile, tra la Francia e l'Italia, con esclusione di quelle pertinenti alla criminalità organizzata, rispetto alla quale riorienta e trasmette le informazioni agli organismi centrali.

⁹ **Per la Francia:** *Police nationale, Gendarmeria e Dogana Nazionale*.

Per l'Italia: *Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli*.

¹⁰ **Le misure di cooperazione di polizia** adottate secondo la procedura legislativa ordinaria (codecisione), sono soggette al controllo giurisdizionale da parte della *Corte di giustizia*. Tuttavia, pur considerando le peculiarità relative ad uno **Spazio di libertà, sicurezza e giustizia** (Prot. 21 e 22, allegati al TFUE) e un ruolo privilegiato per i parlamenti nazionali (Prot. 1 e 2), la cooperazione delle FFPP, insieme a quella giudiziaria (penale), non risulta ancora integrata nel quadro Ue e mantiene alcune delle caratteristiche originali: la Commissione condivide il diritto di iniziativa con gli Stati membri, che rappresentino un quarto dei membri del Consiglio (art. 76, TFUE); il Parlamento ha funzione consultiva sulle misure di cooperazione operative, che sono adottate all'unanimità dal Consiglio. In mancanza di unanimità in seno al Consiglio, nove o più Stati membri possono cooperare sulla base di una cooperazione rafforzata. In questo scenario, il *Consiglio europeo* sospende il processo al fine di trovare un consenso (c.d. meccanismo del *'freno di emergenza'*) ex art. 87 TFUE).

¹¹ **La cooperazione di polizia e doganale** è fondamentale, per garantire la stessa esistenza dello *"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Ue"* (artt. 33, 87, 88 e 89, del trattato sul funzionamento dell'Ue - TFUE) previsto dal citato **terzo pilastro**. Sempre avendo presenti i diritti fondamentali, previsti per la cooperazione di frontiera fra le autorità Ue, i servizi di polizia e le dogane hanno il compito di prevenire, indagare e reprimere le violazioni più gravi in tutta l'Unione, a prescindere dalla loro qualificazione locale (penale o amministrativa). La cooperazione si è sviluppata soprattutto per il contrasto di gravi reati, attraverso il coordinamento dell'agenzia **Europol**: criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, e beni culturali (*Convenzione di Nicosia*, del 19/05/2017, rat. 2022), riciclaggio, contraffazione dell'euro, tratta di esseri umani e criminalità informatica, oltre che per il contrasto del terrorismo. Rientra, come accennato, nella previsione del **terzo pilastro** che, dal 1997, concerne solo la cooperazione in ambito penale, poiché, quella in ambito civile, rientra oggi nel primo pilastro. Di seguito i principali atti normativi sulla cooperazione di polizia, adottati secondo la *procedura legislativa ordinaria (metodo intergovernativo)* prevista per il **terzo pilastro**: Dir. 2013/40/Ue del P. europeo e del Consiglio, del 12/08/2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (sulla criminalità informatica); Gli Stati Ue erano tenuti a incorporare questa direttiva nel diritto nazionale entro il 4/09/2015; Reg. (Ue) 2015/2219 del P. europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, sull'Agenzia Ue per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, applicabile dal 1/07/2016; Dir. (Ue) 2016/681 del P. europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Gli Stati membri erano tenuti a incorporare la direttiva nel diritto nazionale entro il 25/05/2018. Reg. (Ue) 2016/794 del P. europeo e del Consiglio, dell'11/05/2016, che istituisce l'Agenzia dell'Ue per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (*regolamento Europol*), applicabile dal 1/05/2017; Dir. (Ue) 2016/1148 del P. europeo e del Consiglio, del 6/07/2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Ue. Gli Stati membri erano tenuti a incorporare questa direttiva nel diritto nazionale entro il 9/05/2018; Dir. (Ue) 2017/541 del P. europeo e del Consiglio, del 15/03/2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio. Gli Stati membri erano tenuti a incorporare questa direttiva nel diritto nazionale entro l'8 settembre 2018; Dir. (Ue) 2021/555 del P. europeo e del Consiglio, del 24/03/2021, relativa al controllo all'acquisizione e della detenzione di armi; Reg. (Ue) 2018/1726 del P. europeo e del Consiglio, del 14/11/2018, relativo all'Agenzia dell'Ue per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Ue-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il Reg. (Ue) n.

sulla situazione amministrativa delle persone, sull'autenticità di documenti di identità e di viaggio, relative al traffico illecito di sostanze stupefacenti, beni culturali¹², persone implicate in fatti di terrorismo, identificazioni di proprietari, conducenti e passeggeri di veicoli, nonché dei veicoli e dei documenti che ne attestano la proprietà, ricerche di domicilio e residenza, accertamenti su merci sottoposte a restrizioni di circolazione, riammissioni¹³ di stranieri irregolari. Tale ultima attività¹⁴ concerne il compimento degli atti preliminari, soprattutto in ordine all'identificazione dei soggetti, e la consegna delle "persone irregolari", ed è quella che ha creato le maggiori polemiche circa l'attività delle FFPP, anche per aver omesso, talvolta, i media, di fornire le dovute informazioni di natura giuridica, posto che gli aspetti normativi prescindono dalla responsabilità delle FFPP. Sotto il profilo fattuale sono inoltre previste: l'assistenza al personale impegnato nelle operazioni di osservazione e di inseguimento oltre frontiera¹⁵, coordinamento delle misure congiunte¹⁶ di sorveglianza nelle rispettive zone di frontiera, per cui (dal 10/04/2003) sono stati avviati servizi automatizzati di pattugliamento misto in ambito stradale e autostradale, con pattuglie armate, operanti nella fascia confinaria per una profondità di 30 Km. Tali servizi sono espletati alternativamente in territorio italiano, con autovetture del Settore di *Polizia di Frontiera di Ventimiglia*, ed in territorio francese a bordo di autovetture della *Polizia di Frontiera di Mentone*. Analoghi servizi vengono svolti a bordo dei treni, fra le stazioni di *Mentone* e *Ventimiglia*. Quanto si è detto, sotto il profilo dello scambio informativo, nulla aggiunge comunque, se non la contestualità dell'intervento operativo, a quanto sarebbe possibile attraverso strumenti ordinari, quale ad es. *l'Interpol*¹⁷, che rientrava *ab initio* nell'ambito delle previsioni del citato **terzo pilastro**, o il **SIS**

1077/2011, applicabile dall'11/12/2018; Reg. (Ue) 2018/1862 del P. europeo e del Consiglio, del 28/11/2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione *Schengen* (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del P. europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/Ue della Commissione, applicabile dal 28/12/2021; Reg. (Ue) 2019/818 del P. europeo e del Consiglio, del 20/05/2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Ue nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i Regg. (Ue) 2018/1726, (Ue) 2018/1862 e (Ue) 2019/816; Dir. (Ue) 2019/1153 del P. europeo e del Consiglio, del 20/06/2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, gli Stati membri erano tenuti a incorporare questa direttiva nel diritto nazionale entro il 1/08/2021; Reg. (Ue) 2021/784 del P. europeo e del Consiglio, del 29/04/2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line, applicabile dal 7/06/2022.

¹² **L'attuale nozione di bene culturale** è contenuta (artt. 2, c. 2, 10 e 11) nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (d.lgs. 42/2004, novellato con l. n. 124/2017, di seg. Cod. e art. 2 della *Convenzione di Nicosia*, del 19/05/2017, del *Consiglio d'Europa* sulle infrazioni relative ai beni culturali, ratificata con l. **21/01/2022**, n. 6).

¹³ **L'istituto della riammissione** consente di ricondurre, nel territorio dell'altro Paese (più spesso l'Italia), persone rintracciate sul proprio territorio in posizione irregolare, di cui si possa provare, attraverso una serie di elementi oggettivi, la provenienza dall'altro Stato.

¹⁴ Sulla base del citato *Accordo di Chambery*.

¹⁵ Previste e disciplinate (artt. 40 e 41) dalla *Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen*.

¹⁶ Concordate nella *Dichiarazione congiunta dei due Ministri dell'Interno* (Imperia il 10/07/2002) avente finalità di rafforzare la cooperazione in materia di lotta all'immigrazione clandestina.

¹⁷ **La convenzione Europol** prende le mosse (1976) dai lavori del cd. "Gruppo TREVI", che si configurava come una rete intergovernativa dei settori della giustizia e degli interni. Col **Trattato di Maastricht** si sono individuate le questioni di polizia di interesse comune, inizialmente: terrorismo, stupefacenti e altre forme di criminalità internazionale. Veniva inoltre previsto un *ufficio europeo di polizia* (Europol), istituito con convenzione ratificata il 26/07/1995, ma attivo dal 1999, con nuove e maggiori competenze conferite dal **Trattato di Amsterdam** (1997). Nelle more, intervenivano forme di cooperazione di polizia tra alcuni stati membri, conseguenti alla creazione dello **spazio Schengen** (1985). Col citato *Trattato di Amsterdam*, l'*acquis di Schengen*, divenne diritto Ue, pur se nell'ambito della **cooperazione intergovernativa** di cui al **terzo pilastro**. Nelle stesse forme si è giunti alla previsione di misure di cooperazione di polizia, adottate nel

Schengen (*Sistema informativo Schengen*)¹⁸, che deve essere direttamente correlato alla nascita di uno spazio di libera circolazione delle persone, con la soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati Ue (Accordo di Schengen del 14/06/1985 e relativa Convenzione d'applicazione del 19/06/1990). Le questioni inerenti alle situazioni più complesse e concernenti fatti di criminalità organizzata o riciclaggio restano comunque altrimenti veicolate¹⁹.

La tutela dei dati personali nello scambio informativo.

Tale aspetto, fondamentale, risulta migliorato, per quello che ci occupa, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18/05/2018 n. 51, *General Data Protection Regulation*, di seguito - GDPR - di attuazione della Dir. (Ue) n. 2016/680 del *Parlamento europeo e del Consiglio*, del 27/04/2016 - che ha sostituito, senza abrogarla, la precedente disciplina nazionale in materia di *Privacy*²⁰ (d.lgs. n. 196/2003), che risultava farraginoso e non raccordata. Il testo del citato dPR n. 15/2018 deve però essere letto sinotticamente con la base giuridica, rappresentata dal Capo I (*Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle Forze di polizia*) della L. 1/04/1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*). Tale Legge di Istituzione del Centro

quadro del **Trattato di Prüm**, che prevede e disciplina lo scambio di DNA, di impronte digitali e dati di immatricolazione dei veicoli, ora applicato all'intera Ue (dec. 2008/615/GAI del Cons., del 23/06/2008).

¹⁸ Il **Sistema Informativo Schengen** (SIS II) viene alimentato attraverso banche dati nazionali, interfacciate col data-base centrale (a *Strasburgo*), integrato nella rete SIRENE (*informazioni complementari richieste all'ingresso nazionale*), in cui confluiscono i dati rilevanti segnalati da autorità di polizia, per monitorare le migrazioni e consentire l'accesso ai dati su persone ed oggetti. Contiene dati concernenti: le persone ricercate o sorvegliate dai servizi di polizia; gli scomparsi o coloro i quali necessitano di protezione, anche minori; i non cittadini di uno Stato membro, cui non sia consentito entrare o anche circolare nello *spazio Schengen*.

¹⁹ **Europol e ARO**, nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (*Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali*, d.lgs. n. 231 /2007, art. 12), risultano essenziali, per la circolarità delle informazioni, come la previsione di deroghe alle varie forme di segreto che ne costituiscono il necessario corollario: d'ufficio, d'indagine e sull'accertamento tributario, solo per citarne alcune. Una tale attività di raccordo è contemplata, tanto in ambito nazionale (art. 12, d.lgs. n. 231 /2007), quanto transnazionale (art. 13, d.lgs. n. 231 /2007). Per tali finalità, il MEF, le autorità di vigilanza di settore, l'UIF, la DIA e la G.d.F. collaborano scambiandosi informazioni, anche in deroga al segreto, d'ufficio, e, a determinate condizioni, di indagine. I destinatari delle relative attribuzioni, in relazione ai loro compiti di servizio, l'A.G. e gli altri organi di P.G., collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza suscettibile di far emergere fatti e situazioni, la cui conoscenza consenta di prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli **ARO** (*Asset Recovery office*), punti di contatto centrali nazionali, di cui la Ue ha imposto (dec. 2007/845/GAI del Consiglio) l'istituzione o la designazione, hanno, come mission, una cooperazione rafforzata, di livello superiore a quello dei citati **CCPD**, volta all'individuazione efficiente e tempestiva di beni e proventi di origine illecita, su tutto il territorio unionale. Gli ARO possano scambiarsi informazioni e migliori pratiche, anche di iniziativa, pur se possono essere inquadrati tra autorità di genere diverso (giudiziaria, amministrativa, o semplicemente autorità incaricata dell'applicazione della Legge). Sono quindi piattaforme di scambio informativo che operano attraverso **Europol**. In Italia l'ARO è operativo presso il Servizio di Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che riceve le richieste delle **ARO estere**, inoltrandole alle diverse FFPP e alle strutture interforze (D.I.A e D.C.S.A.). Per tali organismi risulta esplicitamente prevista l'inapplicabilità della fattispecie che sanziona la violazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), per ragioni di lotta al riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, nell'ambito dello scambio di informazioni diretto, da parte delle autorità nazionali con le corrispondenti autorità estere, salvaguardando le condizioni di reciprocità, tipiche della collaborazione tra Stati (art. 13 c° 1, d.lgs. n. 231 /2007). Una tale cooperazione viene naturalmente considerata anche, a livello centrale, tra gli organi che svolgono compiti antiriciclaggio in via istituzionale, sulla base di protocolli di intesa (UIF, GdF, DIA), fermo restando il rigore da osservare circa l'identità di chi segnali un'operazione sospetta (SOS), il cui anonimato resta da garantire (art. 38 , d.lgs. n. 231 /2007), anche evitando di indicarlo negli atti di PG, salvo che il PM disponga diversamente con decreto motivato. Gli scambi avvengono in accordo alle condizioni stabilite dalla Decisione quadro 2006/960/GAI e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali (ora GDPR).

²⁰ **E-Privacy** - Non dovrebbe tardare l'atto normativo che abrogerebbe e sostituirebbe la direttiva sulla e-Privacy 2002/58/CE, ma sarebbe operativa non prima del 2023.

elaborazione dati (art. 8) ²¹, raccordato col *Sistema Informativo Schengen* - SIS II, ha fornito e fornisce lo strumento indispensabile per il contrasto sinergico, della criminalità, tanto comune, quanto organizzata. La materia si completa, infine, con il d.M. Interno del 24/05/2017, che individua i trattamenti effettuati dal *Centro elaborazione dati* o, in maniera parallela e complementare, dalle FFPP, sui dati destinati a confluirci, anche mediante altre banche dati informative.

La disciplina della comunicazione dei dati personali verso soggetti terzi (dPR n. 15/2018) risulta comunque diversificata ²², a seconda del destinatario: tra le FFPP (art. 16, L. n. 121/1981), per finalità istituzionali, la comunicazione di dati personali è ammessa, fermo restando gli obblighi di riservatezza propri dell'ambito investigativo; verso le altre P.A. o enti pubblici, la comunicazione è consentita, ma solo nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o quando si renda necessaria per uno specifico compito istituzionale dell'organo di polizia e i dati da trasmettere siano necessari per i compiti istituzionali del ricevente (art. 13, c. 1, dPR n. 15/2018); verso i privati, la comunicazione di dati personali consentita quando risulti (come base giuridica) necessaria per adempiere uno specifico compito istituzionale dell'organo, per le finalità polizia.

Cosa c'entra la Dogana?

Il confine politico tra gli Stati dell'Ue non costituisce più ²³ linea doganale, perché il territorio doganale deve essere considerato esteso (con eccezioni ²⁴) a quello esterno dell'intera Unione, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo (art. 4, *Codice doganale dell'Unione* – CDU, Reg. Ue, n. 952/2013) rilevando solo, a tal fine, il confine definibile esterno ²⁵. Lo *Spazio Economico Europeo* (SEE) che ne consegue, anche denominato *Area economica europea*, consente, ai paesi inclusi, di partecipare al *Mercato Europeo* pur senza essere membri Ue ²⁶. Le merci possono circolare liberamente entro tale spazio, a condizione che abbiano assolto i dazi, risultando sottoposte alla previsione della *Legge doganale* (CDU), solo allorché entrino o escano dal territorio, che esclude i confini citati, mentre quello tra la *Confederazione Elvetica* e *l'Italia* ²⁷ ha delle peculiarità, pur essendo esterno rispetto all'Ue. Al fine di evitare minacce per la sicurezza

²¹ ... Al fine di consentire la raccolta delle informazioni e dei dati summenzionati, è istituito un apposito Centro elaborazione dati (in avanti, anche CED), presso il Ministero dell'Interno, nell'ambito Direzione Centrale della Polizia Criminale, detto "Sistema di Indagine" (SDI), ...

²² **Il trattamento dei dati personali, per finalità di polizia** - d.lgs. 18/05/2018, n. 51, di attuazione della Dir. (Ue) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (27/04/2016), trova collocazione nel dPR 15/01/2018, n. 15, di adozione del Regolamento che detta modalità attuative dei principi nei trattamenti effettuati, anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi di polizia, per le "finalità di polizia" (art. 3, dPR n. 15/2018).

²³ Dal 1° gennaio 1993.

²⁴ **Campione d'Italia** ha lo stato di enclave italiana in territorio della *Confederazione elvetica*, che, per motivi storici e geografici, gode di un regime fiscale privilegiato. La Commissione europea ha accolto la richiesta di includere tale territorio e le acque italiane del *Lago di Lugano* nel territorio doganale dell'Ue, nell'ambito d'applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell'accisa, lasciandolo tuttavia al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA (dir. 2006/112/CE del Consiglio), a decorrere dal 2020. Non fa quindi al momento parte del territorio doganale Ue e neppure di quello CH.

²⁵ **I territori fiscali speciali** sono indicati nel RD-CDU – Reg. (Ue) n. 2446/2015 della Commissione (art. 1, - 35.): costituiscono una parte del territorio doganale Ue, ma non vi si applicano le disposizioni della dir. 2006/112/CE del Cons., del 28/11/2006, sull'IVA, e della dir. 2008/118/CE del Cons., del 16/12/2008 (regime generale accise).

²⁶ **Lo Spazio Economico Europeo** (SEE), anche denominato *Area economica europea*, consente, come accennato, ai paesi che ne fanno parte (già dell'*Area Economica di Libero Scambio* - AELS) di partecipare al *Mercato Europeo* pur senza essere membri dell'Ue garantendo la libera circolazione quanto alle merci, alle persone, ai servizi e ai capitali. Attualmente sono 29: i 26 membri Ue più Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Questi ultimi tre paesi si sono impegnati ad attuare una legislazione nazionale analoga per: politica sociale, protezione dei consumatori, ambiente, leggi sulle imprese e statistiche.

²⁷ **La Confederazione Elvetica** non fa parte del SEE, ma ha sottoscritto vari accordi bilaterali, tra l'altro col nostro Paese.

dell'Ue, per l'ambiente o per i consumatori, è istituito un sistema di valutazione degli elementi di rischio da parte della Dogana (*Import Control System*). Per tale motivo l'introduzione di merci da paesi extra Ue ²⁸ deve essere preceduta o accompagnata, all'ingresso, da una dichiarazione sommaria di entrata ENS (*Entry summary declaration*) e dalla notifica di arrivo ²⁹. È inoltre escluso configurare il contrabbando negli scambi con i paesi SEE, oltre che con *Svizzera, Vaticano, e San Marino*, con questi ultimi tre a seguito di accordi bilaterali ³⁰.

Senza contare il rilievo che hanno, in ogni caso, le dogane interne, dove giungono merci allo stato estero (extra Ue) che giustificano un controllo delle stesse, anche in itinere, deve apprezzarsi assai favorevolmente il contributo ai CCPD da parte delle dogane (in l'Italia l'*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli* – ADM) che possono avvalersi del *sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)*, operato dall'ADM, determinante anche per assicurare la libera concorrenza nel mercato, attraverso la *vetrina multimediale FALSTAFF (Fully automated logical system to avoid forgery & fraud)* dei prodotti autentici, migliorando così la sicurezza dei prodotti e agevolando la lotta alla contraffazione ³¹ (*piracy*). Tale implementa del resto il citato *sistema informativo AIDA*, attraverso informazioni rese disponibili dai titolari di diritti di proprietà intellettuale e industriale, permettendo il confronto delle merci sospette di contraffazione con quelle originali ³². Il *Circuito Doganale di Controllo* analizza del resto, in tempo reale, tutte le dichiarazioni di importazione ed esportazione in dogana, indirizzandole ai canali di controllo, abbinati ai diversi profili di rischio.

Il confine tra gli stati (Italia - Francia e Italia - Confederazione Elvetica) rileva però per il regime della **circolazione transfrontaliera di capitali** ³³ (d.lgs. n. 195/08, mod. d.l. n. 16/12, conv. L. n. 44/12), che costituisce, nei fatti, il terzo elemento del sistema di monitoraggio e sorveglianza dei mezzi di pagamento, attuato, nel suo insieme, per finalità di prevenzione e contrasto delle attività illecite in genere, del *riciclaggio* e del *finanziamento del terrorismo* (d.lgs. n. 231/07), ma, soprattutto fiscali (la circolazione), con un ruolo essenziale attribuito all'**ADM**, anche nell'alimentazione del sistema e a fini statistici. Il coordinamento e lo scambio di informazioni per tali fini, tra le varie componenti e tra le diverse procedure, oltre che di analisi ed intelligence, avviene però attraverso organismi centralizzati, deputati alla lotta al riciclaggio, con un ruolo essenziale svolto dell'**UIF (Unità di Informazione Finanziaria)**, che non vede interessati i CCPD, se non come alimentatori del sistema,

²⁸ **Il Regno Unito (UK)** non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Ue (dal 1/01/2021). La circolazione delle merci tra UK e Ue è regolata da un accordo. L'Agreement tra UK e Ue relativo al post Brexit non si applica ai territori d'oltremare, inclusa Gibilterra.

²⁹ **L'ENS** può essere alternativamente presentata da: chi introduce le merci, chi assume la responsabilità del trasporto, dal soggetto per conto del quale agisce uno dei già menzionati, chi presenta le merci in dogana, il rappresentante dei soggetti di cui sopra (i termini per la ENS, variano a seconda della tipologia della spedizione).

³⁰ **Le merci che vengono importate** nello S.C.V. e nella R.S.M. sgravate dall'IVA prevedono l'assolvimento da parte di chi le introduca in Italia, (dPR n. 633/72, artt. 70 e 71).

³¹ **Tali informazioni sono interrogabili dai funzionari dell'ADM**, permettendo di contattare i tecnici delle associazioni di categoria e degli enti di certificazione della qualità, in caso di necessità.

³² **Il titolare che richiede la tutela di un proprio diritto di proprietà**, intellettuale o industriale, genera, nella banca dati, una scheda in cui può registrare, per ogni prodotto, le informazioni di carattere tecnico caratterizzanti, corredate con le immagini e i percorsi (itinerari doganali) previsti per le spedizioni. Tale banca dati risulta interfacciata con il *Circuito Doganale di Controllo*, così elaborando ulteriori profili di rischio che permettono di intercettare, già all'atto della presentazione della dichiarazione doganale, le operazioni a rischio di contraffazione.

³³ **Per delimitare l'ambito applicativo oggettivo** (art. 3, c. 1, d.lgs. n. 195/08), occorre chiarire la nozione di denaro contante e considerare che l'obbligo dichiarativo concerne, anche, i trasferimenti di denaro contante mediante plico postale o equivalente, per importi superiori ad € 10.000. Tali disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o *Poste Italiane S.p.A.* che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 3, c. 5, d.lgs. n. 195/08).

attraverso l'ADM in particolare. L'evoluzione del quadro normativo nazionale (dPR n. 148/88 - T.U. valutario), ha radicalmente mutato, meglio, capovolto l'impostazione stessa di una disciplina in cui ora *"tutto è consentito tranne quello espressamente vietato"*. Gli strumenti predisposti vanno, dall'accertamento di illeciti finanziari, come per il monitoraggio, detto appunto fiscale, a quelli doganali e finanziari, riferibili alla circolazione transfrontaliera di valuta, strettamente correlata al contrasto del terrorismo e alla violazione degli embarghi, nei confronti di stati sottoposti a sanzioni economiche. Il sistema deve ritenersi unificato con quanto previsto in materia di antiriciclaggio, per quanto riguarda la collaborazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale, reso esplicito dal d.lgs. n. 90/2017 (di mod. del d.lgs. n. 231/2007- *antiriciclaggio*), che prevede la centralità dell'UIF³⁴, nell'attività unificata di coordinamento, analisi ed intelligence. La libera circolazione dei capitali (*Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* - TFUE - artt. 63/66) entro l'*area Schengen* è garantita, perché l'unico adempimento da parte dei soggetti tenuti, consta di un semplice obbligo di dichiarazione³⁵ (art. 3, d.lgs. n. 195/2008), a carico di chiunque trasporti, in entrata o in uscita dal territorio dello Stato, denaro contante di importo pari o superiore alla soglia di € 10.000³⁶. La disposizione si rende applicabile alle stesse condizioni a tutti i casi di attraversamento del confine nazionale, sia che comporti un movimento da/verso paesi terzi, che da/verso paesi Ue o SEE. Contestazione, sequestro cautelativo (eventuale) delle somme ed accertamento³⁷ delle violazioni sono riservate alla competenza dell'ADM e della GdF, mentre, più genericamente, preposti ad un'attività di vigilanza e controllo risultano anche il MEF e l'UIF³⁸.

³⁴ **L'aspetto sanzionatorio** è ripartito tra le competenze di organi diversi, in ragione soprattutto degli aspetti doganali impliciti nell'attività di controllo. Il sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante, che qui ci occupa, è infatti incentrato principalmente sull'obbligatorietà dell'apposita dichiarazione, mentre l'attività ispettiva viene soprattutto effettuata attraverso modalità fisiche (apertura di plichi e bagagli all'attraversamento del confine), fattualmente eseguita dalla GdF, anche attraverso speciali unità cinofile (*cashdogs*).

³⁵ **L'adempimento è possibile anche in modalità telematica**, ma il dichiarante deve recare al seguito, al momento dell'attraversamento del confine, una copia della sua dichiarazione, oltre al numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale.

³⁶ **Sono compresi in tale definizione** (Reg. CE nr.1889/05, art. 2): le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali i traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

³⁷ **I verbali di contestazione** (art. 3, d.lgs. 195/2008) vengono trasmessi dall'ADM al MEF, anche quelli ricevuti, perché redatti dalla GdF (art. 4, c. 6). Le sanzioni per gli obblighi dichiarativi in caso di omissione vanno da un minimo di € 300 (art. 9, c. 1, lett. a) ad una somma dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tentava di trasferire, ove il valore risulti non superiore di € 10.000 alla soglia di cui all'art. 3 (oltre € 20.000 totali, quindi, considerando la soglia a € 10.000). Nel caso di valore superiore alla soglia a € 10.000 la sanzione pecuniaria va dal 30% al 50% (art. 9, c. 1, lett. b) . Per le informazioni inesatte o incomplete viene in considerazione la differenza tra l'importo trasferito e quello dichiarato e, ove tale scostamento non risulti superiore a € 30.000, il minimo edittale risulterà del 3%. L'applicazione delle sanzioni avviene secondo la procedura valutaria di cui agli artt. 23, cc. 1 e 3, 23 bis e 24 del dPR n. 148/1988 (art. 4, d.lgs. n. 195/2008). Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito (art. 7, c. 3, d.lgs. n. 195/2008), ma non può essere concesso, qualora l'importo eccedente la soglia sia maggiore di € 30.000. Ugualmente al pagamento in misura ridotta non viene ammesso il recidivo per la violazione (art.3), che si sia avvalso, nei 5 anni precedenti, della procedura oblatoria. In alternativa all'oblazione, è possibile presentare scritti difensivi e documenti al MEF, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa ADM, entro gg 30 dalla ricezione dell'atto di contestazione.

³⁸ **L'UIF** per la necessaria attività di coordinamento e scambio informativo, confluita in quella prevista in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, con i corrispondenti FIU in ambito Ue (Reg. n. 1889/2005/Ce, artt. 6 e 7).

Accertamenti informali e altre risorse del Web.

La creazione di una banca dati centralizzata che interessa la generalità dei cittadini, quale quella concernente l'istituzione dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'art. 20, c. 4 della L. n. 413/1991, presuppone un'attenta regolamentazione che deve andare oltre l'assetto della sicurezza e dell'integrità dei dati e che deve riguardare le finalità perseguite, i flussi di dati, l'utilizzazione ulteriore delle informazioni e l'individuazione di compiti e responsabilità ³⁹.

Pare evidente che non tutte le risorse della rete abbiano tali caratteristiche, anche in termini di accesso limitato, e che, per farvi ricorso, si debba considerare anzitutto la finalità perseguita, oltre che le qualifiche dell'utilizzatore. In materia di antiriciclaggio ⁴⁰ l'incaricato, che esegua gli adempimenti previsti per l'obbligato (es. una banca) in ordine all'identificazione e adeguata verifica della clientela, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, quindi non può avvalersi, per l'identificazione della stessa, di un documento di riconoscimento che risulti scaduto di validità, ma può acquisire e valutare informazioni dal cliente, che è tenuto a fornirle, per quanto riguarda la propria persona e sullo scopo dell'operazione. Sussistendo dubbi su tali informazioni ricevute, l'incaricato può effettuare opportuni riscontri, sul cliente stesso e circa lo scopo, oltre che la natura, della prestazione professionale richiesta, attraverso banche dati accessibili, quantomeno utilizzando il Sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (d.lgs. n. 64/2011) ⁴¹ che ha tutte le caratteristiche, anche di ufficialità, richieste dal Garante, per una *banca dati centralizzata* ⁴². In altri

³⁹ **Garante** 17/11/1999, in Bollettino n. 10, pag. 22 [doc. web n. 40561]

⁴⁰ **Il Garante** ha espresso parere favorevole all'istituzione di un database centralizzato presso gli organismi di autoregolamentazione, con finalità di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. (Pub. 1/09/2022, sul sito del *Garante per la Protezione dei Dati Personali*)

⁴¹ **Per "furto di identità" si intende:** l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto; l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui al punto precedente. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ideato un "sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità" (titolo V-bis del d.lvo 13/08/2010, n. 141, così come introdotto dal d.lvo 11/04/2011, n. 64). Il sistema di prevenzione istituito è basato sui seguenti strumenti: l'archivio centrale informatizzato, che consente agli aderenti al sistema (banche, finanziarie, fornitori di servizi di comunicazione elettronica e interattivi, imprese di assicurazione) di verificare l'autenticità dei dati contenuti nei documenti di identità e di reddito delle persone fisiche che richiedono una prestazione nell'ambito dei servizi offerti dagli aderenti. La verifica dell'autenticità è effettuata mediante il riscontro con i dati contenuti negli archivi delle amministrazioni e degli enti pubblici, quali Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Ministero dell'interno, Ragioneria Generale dello Stato... omissis ... La titolarità del sistema di prevenzione è assegnata al MEF, mentre la realizzazione e la gestione dell'archivio centrale sono stati affidati alla Consap spa. In sintesi, gli obiettivi del sistema di prevenzione sono principalmente tre: prevenire il fenomeno delle frodi attraverso strumenti di accertamento dell'identità; costituire un deterrente in grado di dissuadere i potenziali frodatori; ridurre il contenzioso giudiziario sia nel campo civile sia in quello penale. **L'archivio centrale, infine, può essere consultato dalle Forze di Polizia per gli aspetti connessi all'analisi dei fenomeni criminali e di prevenzione dei reati finanziari.** Al sistema di prevenzione partecipano, in qualità di soggetti "aderenti" (articolo 30-ter, c. 5, del d.lvo n. 141/2010): le banche e gli intermediari finanziari; i fornitori di servizi di comunicazione elettronica; i soggetti di cui all'articolo 29 del d.lvo 7/03/2005, n. 82 (Spid); i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale; i fornitori di servizi interattivi o di accesso condizionato; le imprese di assicurazione; i gestori di sistemi di informazioni creditizie e altre imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi; i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela (d.lgs. 231/2007 e s.m.).

https://www.dt.mef.gov.it/.../antifrode_mezzi_pagamento/furto_identita

⁴² **Alternativamente** (o in aggiunta) può fare ricorso a dati e informazioni ottenuti da fonte affidabile e indipendente.

casi le banche dati pubbliche e consultabili da chiunque ⁴³, affiancano, pur con minori caratteristiche di accuratezza e con un ritardo di aggiornamento che può arrivare a diversi giorni, quelle consultabili esclusivamente dalle FFPP, come la banca dati Interpol dei veicoli rubati (*Stolen Motor Vehicle*).

Attraverso la bacheca del Ministero dell'Interno è possibile ottenere i seguenti dati di pubblica utilità:

. Oggetti rubati e oggetti recuperati - una bacheca con le immagini degli oggetti rubati e di quelli recuperati, divisi per categorie e per città;

. Veicoli e targhe rubate o smarrite - il data base consente la ricerca per targa o per telaio di automobili o di motoveicoli rubati

. Documenti rubati o smarriti - la ricerca nel data base può essere eseguita inserendo il numero di documento;

. Banconote contraffatte - inserendo il numero della banconota, si può verificare se è contraffatta. Alcune banche dati prevedono accessi limitati, ma non alle forze dell'ordine, per finalità specifiche, come il contrasto alle frodi nel settore assicurativo. È il caso della **Banca Dati sui Sinistri r.c. auto** (BDS), che opera anche attraverso l'interconnessione con basi informative esterne all'Istituto che la gestisce (IVASS - *Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni*).

I dati personali acquisiti da banche dati, pure da quelle più qualificate, se non addirittura certificate, perché alimentate da soggetti pubblici o comunque affidabili, richiedono comunque delle accortezze nel loro utilizzo, principalmente considerando la possibilità di un intempestivo loro aggiornamento, mentre deve osservarsi una garanzia fondamentale, prevedendosi sempre un intervento umano (*under user control*) ⁴⁴ prima di un loro uso pregiudizievole per la libertà delle persone e la disponibilità delle cose.

Tanto premesso il WEB offre una quantità di dati, personali e non, riferibili quindi, anche a soggetti diversi dalle persone fisiche ⁴⁵, per così dire informali, da parte delle forze di polizia ⁴⁶, perché, tali dati sono privi del connotato dell'ufficialità, seppur non proprio da ritenersi privi del requisito

⁴³ Sono consultabili ad es.: bacheca degli "Oggetti rubati" recuperati dalla Polizia di Stato; bacheca degli "Oggetti rubati" recuperati dall'Arma dei CC; "Auto rubate" e "Documenti rubati/smarriti" (Mininterno); la banca dati dei "Beni culturali Illecitamente sottratti"; quella degli "Oggetti smarriti o sottratti".

⁴⁴ **Dati e informazioni degli archivi di polizia** (SDI) possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi, solo attraverso l'acquisizione delle fonti originarie (art. 10, c. 2, L. n. 121/1981, mod. art. 175 del d.lgs. n. 196/2003). La disciplina del trattamento dei dati personali a riguardo è contenuta nel Reg. Ue 2016/679 (GDPR o *General Data Protection Regulation*) e nel d.lgs. n. 51 del 18/05/2018; risulta però non espressamente abrogato il *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lgs. 196/2003), parzialmente compatibile col citato GDPR. S'intende l'abrogazione tacita del codice, ove in contrasto, ma subisce in effetti una rilettura, da farsi anche considerando i collegati d.M. Interno 24/05/2017 e il DPR n. 15/2018 (*trattamenti effettuati per finalità di polizia, in modalità elettronica, e in forma cartacea*). Resta fermo il divieto (art. 14 del d.lgs. n. 196/2003) di basare, sul solo trattamento automatizzato di dati personali, atti e decisioni che implicino una valutazione del comportamento o definiscano profilo e personalità dell'interessato. Tale principio si rinviene peraltro nella *Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale nel sistema giudiziario*, EECAl, contenente principi etici minimi nell'utilizzo di tool di analisi di *big data* per finalità giudiziarie e di polizia, che prevede la garanzia di un intervento umano (*under user control*), tale da precludere un approccio meccanicistico nell'assunzione di decisioni di rilievo giudiziario, ovvero esclusivamente fondate sull'impiego dei tool di analisi.

⁴⁵ **Per cui deve porsi il problema della loro utilizzabilità** nelle diverse procedure, amministrative o penale.

⁴⁶ **Per i Servizi per la sicurezza democratica** vengono in considerazione più ampi "poteri di accesso sistematico", estesi dal combinato disposto della l. n. 133/2013 (di attribuzione di competenze in tema di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali) e del dPCM 24.1.2013, recante "*indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale*". Il regolamento (d.P.C.M. 1/2009) prevede le modalità di accesso dei servizi alle banche dati e le misure per il controllo delle consultazioni effettuate, tracciandole e conservando per 10 anni i log.

dell'affidabilità, come potrebbe verificarsi nel caso di articoli di giornali e comunicazioni dei media, o, addirittura acquisite attraverso i canali social ⁴⁷. Fatta dunque salva la generale inaffidabilità di quanto acquisito dal WEB, e dai social in particolare, non è superfluo richiamare l'attenzione sul fatto che una certificazione ufficiale di conformità non è necessaria, per l'efficacia probatoria di documenti formati fuori dal processo penale ⁴⁸ e suscettibili di un'utilizzazione diretta ⁴⁹, sinanco quando acquisiti sotto forma di copie fotostatiche (art. 234 cpp). Vige infatti il principio di libertà della prova, sia quanto ai fatti-reato che per gli atti processuali (S.C. Sez. IV, sent. n. 18454 del 26/02/2008), con l'unico limite che non risulti pregiudicata la libertà morale della persona. Può quindi ricavarsi la regola, che la copia di un documento, purchè idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, possa avere valore probatorio non residuale o accessorio, anche al di fuori dell'ipotesi di un'impossibilità di acquisire l'originale, come pure è previsto, ma solo per la più ristretta categoria dei documenti anonimi (art. 234 cpp), di cui può essere acquisita copia solo se, per qualsiasi causa, risultino distrutti, smarriti o sottratti e non sia possibile recuperarli.

La rete si presta peraltro, per sua natura, alla circolazione di anonimi ⁵⁰, che vanno intesi, sempre e comunque, documenti con natura dichiarativa; tali sono, per definizione, quando hanno forma scritta, pure se fossero dei murali, ripresi e diffusi attraverso modalità telematica, ma potrebbero consistere anche in audio registrati e diffusi in tale forma.

La fotografia è un documento, sia quando realizzata dal pubblico ufficiale ⁵¹, sia quando sia opera di un privato, in ogni caso non venendo ricompreso tra gli anonimi (art. 240 cpp), anche quando circola in rete in forma anonima, perché non rappresentativo di dichiarazioni; rappresenta lo stato dei luoghi e appartiene alla categoria delle cose (art. 234, c. 1, cpp), venendo perciò ricompreso tra le prove documentali, con contenuto figurativo, non costituito cioè dalla scrittura, bensì da un'immagine, che può quindi essere acquisito, in quanto tale, agli atti del processo ⁵², così risultando idoneo a fondare il convincimento del Giudice, pure se va considerato con grande cautela, soprattutto quando acquisito dalla rete, e comunque in formato digitale.

La conservazione degli accertamenti informali svolti, quando prescinda dal loro inserimento in un fascicolo d'indagine (penale o amministrativa), con la regolamentazione che ne consegue, non può

⁴⁷ **L'acquisizione di immagini forensi** dai dispositivi potrebbe rendersi in seguito necessaria, per convalidare le informazioni, attraverso acquisizioni e sequestri, che rendono necessaria la copia forense dell'intero contenuto dei supporti di memoria (bitstream image), che può essere realizzata utilizzando il formato open source AFF. Vige l'obbligo della loro rimozione, in questo caso, a richiesta dell'autorità competente, per fini di pubblica sicurezza, ... omissis ... o d'indagine giudiziaria/amministrativa (art. 71 quinquies, L. n. 633/1941), per quanto riguarda le misure tecnologiche di protezione, che consistono in tecnologie, dispositivi o componenti idonei ad impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare dei diritti, su un prodotto digitale o digitalizzato (art. 102 quater, L. n. 633/194, Legge diritto d'Autore).

⁴⁸ Nel quale devono essere introdotti affinché possano acquistare rilevanza probatoria.

⁴⁹ **Risulta esplicita la preclusione all'acquisizione dei documenti anonimi**, contenenti informazioni sulle voci correnti nel pubblico, intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

⁵⁰ **Le denunce anonime e gli altri documenti anonimi** che non possono essere utilizzati nel procedimento sono disciplinati, per quanto riguarda la loro conservazione, dall'art. 108 delle *disposizioni d'attuazione del cpp* che ne disciplina il trattamento, anche attraverso un rinvio al reg. del *Ministro di Grazia e Giustizia*.

⁵¹ **Non ricorre il reato di "Interferenze illecite nella vita privata"** (art. 615-bis, cp) in una ripresa fotografica, da parte della Polizia Locale, di situazioni e comportamenti tenuti in luoghi di privata dimora (per indagini in materia di abusi edilizi), liberamente visibili dall'esterno, senza il ricorso a particolari tecniche o accorgimenti. La tutela della riservatezza del domicilio è infatti limitata a ciò che ivi si compie, allorchando venga reso tendenzialmente non visibile ad estranei. (S.C. pen., Sez. VI, 05/03/2020, n.9932)

⁵² **La provenienza dei rilievi fotografici** è ascrivibile alla parte che li produce (S.C. Sez. I pen., n. 42130 del 13/07/2012).

peraltro non tenere conto delle indicazioni della S.C.⁵³, viceversa ricadendo nella previsione del reato di cui al novellato ⁵⁴ art. 167 ⁵⁵ del d.lgs. n. 196/2003, allorquando venga meno la necessità di "accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali". La previsione è rafforzata da una specifica sanzione penale per le violazioni, che ha riguardo all'esigenza di prevenire i concreti rischi di fenomeni di dossieraggio ⁵⁶ da parte di chiunque. Allorquando tuttavia l'Istituzione e utilizzazione, di "schedari informativi abusivi", avvenga ad opera del personale dei servizi, risulta integrata un reato proprio ⁵⁷, severamente punito.

⁵³ **S.C. Pen, Sez. III, nr. 2243/2022:** ... omissis ... L'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce al p.1 il divieto, in assenza di consenso dell'interessato, di trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchè trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Il p.2 elenca le eccezioni al divieto indicando, alla lettera f), la necessità di "accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali". 5.10. Il reato di cui al novellato D.Lgs. n. 196 Cit., art. 167, comma 2, sanziona la condotta di chi arreca nocumento all'interessato procedendo al trattamento dei dati di cui agli artt. 9 e 10 del regolamento in violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 2 sexies e 2 octies, o delle misure di garanzia di cui all'art. 2 septies, D.Lgs. cit. La fattispecie prevedeva, quale modalità alternativa della condotta, anche la violazione delle misure adottate ai sensi dell'art. 2 quinquiesdecies, articolo abrogato, però, dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, art. 9, comma 1, lett. c), emanato nella more della stesura della presente motivazione e convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, che ha soppresso le parole "ovvero operando in violazione delle misure additate ai sensi dell'art. 2 quinquiesdecies" di cui alla seconda parte del comma 2 dell'art. 167 cit... omissis ...

⁵⁴ In vigore in questa forma dal 08/12/2021.

⁵⁵ **Trattamento illecito di dati** (d.lgs. n. 196/2003, art. 167).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ((...)) arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato. 4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

⁵⁶ Era recente, per il legislatore, la memoria di quello ipotizzati per il Sismi, ai danni di esponenti politici, giornalisti e magistrati, scoperto nel luglio 2006.

⁵⁷ **Trattamento delle notizie personali** - Art. 26 (L. n. 124/2007 di istituzione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

4. Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6.

* Gen. B. (Ris) della G.d.F.